



COMUNE DI MELLE

C.A.P. 12020

Telef. 0175.978031 - 0175.978900

PROVINCIA DI CUNEO

Fax 0175.978111

Part. IVA 00462360041

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 062

**OGGETTO: Ufficio unico – Rimodulazione assetto organizzativo –
Posizioni.**

Per oggi ventisette novembre duemilaquattordici alle ore 22,10 nella solita sala delle adunanze, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
1) FINA Giovanni	Sindaco	X	
2) PONZA Emanuele	Assessore	X	
3) FINO Sergio	Assessore	X	
4) GIUSIANO Claudia	Assessore		X

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Flesia Caporgno Dr. Paolo, il Signor Fina Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni di VALMALA e MELLE intendono costituire, organizzare e gestire una forma associativa e di cooperazione tra Enti Locali, ai sensi dell'art. 30 del T. U. Enti Locali (e con riferimento all'art. 14 C.C.N.L. 22.1.2004), con l'obiettivo di assicurare la continuità dei servizi amministrativi e contabili, nelle more dell'operatività dell'Unione montana dei Comuni Valle Varaita (alla quale entrambi gli enti hanno aderito), e stanti alcune contingenti esigenze non diversamente rimediabili, al momento, già in atto o possibili (assenze lunghe dell'unica dipendente – per Comune di Valmala – o della esigua dotazione – per il Comune di Melle – di dipendenti del Comune), senza possibilità di idonee alternative operativamente efficaci o finanziariamente sostenibili, mediante:

- Il superamento della dimensione localistica comunale e l'uniformità di prassi operativa;
 - La valorizzazione delle risorse umane motivate secondo una logica organizzativa basata sul lavoro di squadra o di gruppo o di trasversalità della specializzazione;
 - L'apertura a forme innovative di gestione coordinata di funzioni, servizi e attività mediante l'utilizzo di:
 - delega di funzioni;
 - costituzione di uffici comuni, associati o in rete;
 - coordinamento di iniziative comuni;
- è stata predisposta bozza di convenzione;
- al fine di garantire immediata operatività, si ritiene opportuno attivare la convenzione stessa;

Ritenuto che quanto previsto, possa costituire anche la base per futuri ulteriori rapporti di collaborazione, ovvero schema di modello organizzativo utile anche nell'ambito dell'attivazione dell'Unione;

Dato atto che in tale contesto di ufficio unico, temporaneamente, in occasione della prevista assenza per lungo periodo dell'unica dipendente del Comune di Valmala, il segretario di Valmala (in convenzione con i Comuni di Racconigi e Bellino), svolgerebbe le funzioni anche presso il Comune di Melle (attualmente sprovvisto di segretario), a scavalco, e il personale del Comune di Melle svolgerebbe attività per consentire l'operatività del Comune di Valmala; mediante economie derivanti dalla non onerosità, quanto al compenso, dello scavalco, il Comune di Melle implementerà, tempo per tempo, la propria dotazione di personale, per consentire l'operatività dell'ufficio unico;

Evidenziato che di tali circostanze si è dato atto con deliberazione di Giunta n. 061 in data 27.10.2014, con la quale si è disposto:

- “di adottare lo schema di convenzione per gestione associata di servizi amministrativi e contabili, mediante istituzione di ufficio comune (tra Melle e Valmala) dando atto che saranno possibili modifiche di dettaglio funzionali alla positiva conclusione dell'accordo;
- di disporre l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004 e art. 30 comma 2 sexies del d. lgs. n. 165/2001, di personale della Comunità montana del Monviso – in

liquidazione, secondo specifiche intese operative, utilizzo funzionale all'operatività di detto ufficio unico;

- di dare atto che agli oneri finanziari relativi, si provvede mediante economie derivanti dalla non onerosità di scavalco del segretario, quanto al compenso, ottimizzando così complessivamente le risorse umane e quindi senza aggravio finanziario per il Comune di Melle;
- di dare atto che con separato provvedimento si disporrà in ordine all'eventuale ripesatura delle posizioni organizzative, in relazione all'aggravio operativo riscontrato, fermo restando il finanziamento mediante le economie di cui sopra;
- di dare atto che la presente costituisce integrazione al programma assunzionale in essere;"

Considerato che si tratta ora di dare attuazione all'intento ivi indicato, ovvero alla "ripesatura" delle posizioni organizzative esistenti presso l'ente beninteso alle seguenti condizioni e tenendo conto delle seguenti circostanze:

- presa d'atto di effettive diverse, maggiori, funzioni attribuite (gestione, da parte delle due uniche impiegate dell'ente, di un altro Comune); è pur vero che tali funzioni non comprendono la titolarità della responsabilità di servizi per il comune di Valmala, ma è evidente che l'attribuzione della gestione operativa e istruttoria, in toto, di un ulteriore Comune, comporta significative maggiori difficoltà nella gestione dei servizi (con l'attribuzione della funzione di responsabili di servizio) per il Comune di Melle;
- avvenuta riorganizzazione della struttura organizzativa dell'ente, nel corso di quest'anno, che ha comportato la riduzione delle posizioni organizzative da tre, a due, con l'integrale risparmio di spesa per tale posizione, a regime, su base annua; in particolare, va osservato che la spesa annua per il servizio tecnico, passerebbe, a regime, da euro 17.702,02 ad euro 9.000,00, su base annua;
- la maggior spesa per ripesatura (che avrebbe valenza momentanea, fino alla gestione del comune di Valmala in toto), sommata a quella per l'utilizzo in convenzione della dipendente della Comunità montana, sarebbe finanziata con i risparmi derivanti dalla prestazione, a titolo non oneroso quanto al compenso, dello scavalco del segretario di Valmala; tale spesa complessiva, inoltre, sarebbe contenuta nella spesa sostenuta in precedenza per convenzione di segreteria;
- con riferimento al principio enunciato dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, n. 26/SEZAUT/2014/QMIG del 21 ottobre 2014, va detto che nell'anno 2010 erano presenti due posizioni organizzative, poi portate a tre nel corso dell'anno 2011; peraltro, il tutto era avvenuto sotto l'egida del parere della Ragioneria dello Stato, che aveva limitato il blocco del fondo al trattamento accessorio, con l'esclusione di quello destinato alle posizioni organizzative in enti senza dirigenza; posizioni organizzative poi ricondotte a due nel corso del 2014; autorevole dottrina ha introdotto l'osservazione che, sulla base di tale principio, potrebbe venire in luce un'interpretazione che consideri nel "tetto" del trattamento accessorio complessivo dell'ente, ai fini dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 78/2010 s.m.i., anche il trattamento accessorio del segretario; ebbene, considerando tali oneri, per questo ente si avrebbe un totale di spesa autorizzata per trattamento accessorio complessivo (fondo parte variabile, fondo parte fissa, trattamento accessorio segretario, trattamento accessorio posizioni organizzative) pari ad euro 28.676,66 per l'anno 2010, a fronte della somma di euro 30.610,23 annue, per effetto della rimodulazione di cui al presente provvedimento; ma, se fosse stata mantenuta la P.O. tecnica, tale valore sarebbe di € 31.227,36; va però anche considerato, analizzando con attenzione le motivazioni e le ratio enunciate dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti nel 2011 (deliberazione 51/contr/11) e dalla sezione

Autonomie nel 2013 (2/2013), unitamente a quelle della sezione Autonomie, n. 21 del 6.10.2014 (che ha sottolineato l'esclusione dalle spese di personale di quelle alimentate con fondi privati o comunitari) che, così come sono ammessi incrementi del fondo per prestazioni quali quelle della progettazione interna o dell'avvocatura, in quanto non destinati alla generalità dei dipendenti, così nel caso di specie si avrebbe un incremento (finanziato dalla rinuncia del segretario al compenso per scavalco), con vincolo di destinazione, non destinato alla generalità dei dipendenti;

- in ordine alla riduzione del trattamento accessorio complessivo dell'ente per effetto della cessazione del rapporto di lavoro del titolare della P.O. Tecnica, estendendo dunque a tutto il trattamento accessorio dell'ente il principio della riduzione del fondo per effetto di cessazioni, va osservato che tale rapporto era costituito dall'utilizzo in convenzione (con capofila individuato in altro Comune) di tale unità di personale; e che si è sostituito tale assetto organizzativo con ricorso a personale di altro ente ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004; orbene, considerato che è stato chiarito (Consiglio Stato, sez. 1, parere 3764 del 11.12.2013) che anche i titolari di tali particolari tipologie di rapporto potrebbero essere investiti della responsabilità di servizio, anche con un monte ore inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno, può considerarsi che non ci si trova nella fattispecie di una "cessazione", poiché l'assetto è molto simile (convenzione, prima, con titolarità di capo convenzione in altro ente; art. 1 comma 557, ora); trattasi infatti di assetti che consentivano e consentono ampia flessibilità e rimodulazione da parte dell'ente convenzionato;

In ordine agli aspetti più specifici sulla "pesatura", va osservato:

- che è pur vero che si integra la provvista di personale con utilizzo in convenzione di dipendente della Comunità montana, ma l'intento, da ultimo evidenziato d'intesa tra i Comuni di Valmala e Melle, è quello di valorizzare l'apporto di detta unità di personale soprattutto per la messa in campo di accertamenti e verifiche in ambito tributario, per entrambi i Comuni; dunque, mantenendo l'aggravio di funzioni per la gestione ordinaria dei Comuni di Melle e Valmala in capo alle due dipendenti amministrative di Melle; infatti non si esclude che in futuro l'apporto di tale persona possa essere mantenuto, con finanziamento utilizzando le parziali economie, attualmente acquisite a bilancio dell'ente, derivanti dalla razionalizzazione del servizio tecnico presso l'ente (non ricostituzione della posizione organizzativa tecnica; riduzione della spesa per il nuovo assetto del servizio, mediante rapporto di lavoro ai sensi art. 1 comma 557);
- l'attuale pesatura delle due dipendenti era ricondotta alla semplice attribuzione, a valore minimo, della retribuzione di posizione; ciò, sulla base della circostanza che, date le modeste dimensioni demografiche dell'ente, non si riteneva opportuno un incremento rispetto al minimo, data la attribuzione a due persone, anziché a una;
- il perché di tale assetto è presto detto: con due persone, entrambe titolari di posizione, è possibile assicurare un interscambio costante, e completo, almeno per le attività di prima necessità (rispetto alla attribuzione della posizione a una sola persona che, naturalmente, non può essere costantemente presente);
- la ripesatura, con rimodulazione in aumento, verrebbe prevista per l'assunzione di maggiori funzioni, in relazione alla gestione di attività per ulteriore altro Comune, in via temporanea, per il tempo relativo (con graduazione, a seconda della gestione integrale o meno dell'altro ente, in base alla presenza o assenza, totale o parziale, del relativo personale);
- la maggior spesa derivante dalla ripesatura (si ripete, finanziata con le economie derivanti dalla non onerosità del servizio di segreteria a scavalco) è comunque

contenuta nella spesa sostenuta per posizioni organizzative in vigore della convenzione per il servizio tecnico;

- la sezione Lombardia, con parere 109/2012, pone alcuni paletti in merito all'incremento della retribuzione di posizione, per il caso di incremento dei Comuni convenzionati, soffermandosi sulla necessità di una autonoma valutazione delle c.d. "funzioni diverse" attribuite; ora, nel caso di specie, è indubbio che l'incremento non va disposto per il solo fatto di dover gestire anche il Comune di Valmala, ma per l'oggettiva diversità di funzioni che da ciò derivano; le dipendenti dovranno infatti:
 - svolgere attività di sportello anche presso tale Comune;
 - coordinarsi con i responsabili di servizio del Comune di Valmala, individuati in componenti dell'organo esecutivo (presenti in Comune a Valmala, e comunque con presenza saltuaria, in quanto ovviamente non gerenti operativamente le pratiche, trattandosi di amministratori comunali);
 - assicurare la gestione ordinaria, in toto, del Comune di Valmala; farsi carico, in somma, di un nuovo comune (raddoppiando gli adempimenti da svolgere; cercando di coordinare l'attività per assicurare la gestione di entrambi gli enti);
- si tratta di un'iniziativa di carattere indubbiamente sperimentale, certamente non usuale nel panorama amministrativo italiano, sia per le peculiarità strettamente locali e del Piemonte in particolare (Comuni, come Valmala, dotati di un solo dipendente), sia per la propedeuticità alla gestione associata che, sola, in questi casi, potrà costituire la soluzione strutturale alle problematiche dei piccoli comuni;
- la ripesatura potrebbe pertanto essere disposta come da allegato, che tiene conto, tra i criteri, delle situazioni oggettive in cui possono incorrere questi piccoli comuni alla luce della prossima e imminente evoluzione di gestione associata;
- non v'è dubbio che la situazione prospettata costituisce novità sulla dinamica retributiva delle persone interessate;

Dato atto, inoltre, che il nuovo assetto costituisce anche un approccio sperimentativo rispetto a quella che sarà la realtà dei prossimi mesi, con l'operatività dell'Unione dei Comuni della Valle Varaita (in corso di riconoscimento da parte della Regione Piemonte); peraltro, con l'utilizzo della dipendente della Comunità montana, si consente anche un risparmio di spesa per tale ente, per questi mesi;

Dato atto che questo Comune, non soggetto al patto di stabilità, è in regola con i limiti in materia di spesa di personale, rispetto alla spesa complessiva relativa all'esercizio 2008;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica/contabile formulato dal Responsabile del Servizio Personale, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di disporre, anche con valenza ricognitoria, la pesatura e rimodulazione della posizione dei responsabili di servizio presso l'ente, come da documentazione in parte allegata (scheda di pesatura) ed in parte agli atti (schede con pesature).
- 2) Di attivare la rimodulazione prevista nei confronti delle posizioni attualmente operative presso l'ente, come da schede di applicazione allegate, con decorrenza novembre 2014, rendendo atto che la retribuzione di posizione per le titolari delle due posizioni attualmente operative presso l'ente sarebbe la seguente:
 - ✓ posizione organizzativa denominata "Area contabile-tributi" : euro 7.500,00 annui lordi, da dividersi in 13 mensilità;
 - ✓ posizione organizzativa denominata "Area amministrativa-protocollo" : euro 7.500,00 annui lordi, da dividersi in 13 mensilità;
- 3) Di stabilire che la retribuzione di risultato per l'anno 2014 corrisponda al 25% della retribuzione di posizione, per ciascuna posizione.
- 4) Di dare atto che il nucleo di valutazione è individuato nel Segretario comunale.
- 5) Di adottare la convenzione con la Comunità Montana Valli del Monviso per l'utilizzazione della dipendente Sig.ra Aimò Erica.
- 6) Di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti per gli adempimenti di competenza.
- 7) Di provvedere con separato atto alla ricognizione attuazione adempimenti inerenti D. Lgs. 150/2009 per quanto di competenza e compatibile con la natura dell'ente.

Successivamente, la Giunta comunale, riconosciuta l'urgenza determinata dalla prossima prevista necessità di operatività dell'ufficio per assenza della unica dipendente del Comune di Valmala, dichiara la presente deliberazione, ad unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D.LVO 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Reg. n.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____, all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'articolo 124 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

OPPOSIZIONI:

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo

Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il _____ Prot. n.
